

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2500**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2003**

—————

Norme per sostituire le borse di studio con contratti  
di formazione lavoro per i medici specializzandi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I medici italiani iscritti ai corsi delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia delle università, i quali risultano essere oltre 25.000, usufruiscono ancora di borse di studio poiché, nonostante siano trascorsi anni, non si è proceduto ad applicare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e che prevede la sostituzione delle borse di studio con contratti annuali di formazione lavoro.

Tali contratti trovano fondamento razionale nel fatto che i medici, dopo aver conseguito la laurea e vinto il concorso di ammissione alla specializzazione, oltre a studiare per affinare le loro capacità professionali, prestano una effettiva attività la-

vorativa medico-assistenziale nei reparti ospedalieri.

Con il passaggio dal regime delle borse di studio a quello dei contratti di formazione lavoro è previsto, giustamente, che gli specializzandi - che non possono svolgere altre attività - abbiano riconosciuti, oltre al trattamento economico, il diritto alle ferie, alla previdenza e alle indennità di assistenza e di maternità: diritti attualmente purtroppo misconosciuti.

L'applicazione della direttiva europea già citata, un trattamento più adeguato e dignitoso, un giusto riconoscimento dell'attività lavorativa insostituibile che i medici specializzandi svolgono nella sanità pubblica, sono gli obiettivi che si prefigge il presente disegno di legge e che vi chiediamo di sostenere.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, per la formazione dei medici specializzandi è autorizzata la somma di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

## Art. 2.

1. In sostituzione delle borse di studio per i medici specializzandi, a partire dall'anno 2004, sono istituiti contratti di formazione lavoro, con la previsione di un trattamento economico comprensivo di benefici contributivi, previdenziali e assistenziali.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

